



**Società di
Committenza
Regionale**

**FORNITURA DEL FARMACO DESMOPRESSINA PER IL CONSUMO
OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE
DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE E
MOLISE
(A.D. 2025_005)**

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
3. DURATA	4
4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI	4
5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO	6
6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	8
7. SERVIZI CONNESSI	8
7.1 TRASPORTO E CONSEGNA.....	8
7.2 RESI	10
7.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA	10
7.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA.....	11
7.3 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA.....	11
8. EVENTI PARTICOLARI	12
8.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO.....	12
8.2 “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI	12
8.3 DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI/CONFEZIONAMENTI MIGLIORATIVI/ALTERNATIVI	13
9. VERIFICHE DEL PRODOTTO	13
10. PENALI	14
11. RISOLUZIONE CONVENZIONE.....	15
12. REFERENTI DELLE FORNITURA	15
13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA.....	16
14. ALLEGATI	16

1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura del farmaco desmopressina ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., e della Regione Molise i cui fabbisogni sono esplicitati nell'Allegato A) Tabella Prodotti al presente Capitolato.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- *"Fornitore"*: si intende l'aggiudicatario dell'affidamento;
- *"Amministrazione Contraente - Ente"*: le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e delle altre regioni indicate nell'Allegato A), che utilizzano che utilizzano la Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- *"Ordinativo di fornitura"*: si intende l'ordine di esecuzione periodico/istantaneo della fornitura da inoltrarsi esclusivamente in forma elettronica e con la trasmissione per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini, con cui le Aziende del Servizio Sanitario utilizzano la Convenzione e che dettaglia, di volta in volta, le quantità che le Aziende intendono acquistare dall'aggiudicatario, suddivise per prodotto, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- *"servizi connessi"*: s'intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;
- *"giorni lavorativi"*: s'intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi;
- *"AIC"*: autorizzazione all'immissione in commercio;
- *"AIFA"*: Agenzia Italiana del Farmaco";
- *"ATC"*: Sistema di classificazione anatomico, terapeutico, chimico;
- *"DDT"*: Documento di Trasporto;
- *"RCP"*: Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art.1 D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente affidamento è la fornitura del farmaco desmopressina ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., e della Regione Molise i cui fabbisogni sono esplicitati nell'Allegato A) al presente Capitolato.

Nel medesimo allegato sono fornite nel dettaglio tutte le informazioni utili all'individuazione del prodotto richiesto per ciascun lotto, con i relativi quantitativi.

I quantitativi per singolo lotto riportati nell'Allegato A) vengono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico e alle decisioni assunte dagli organi nazionali/regionali competenti. Si precisa che i predetti quantitativi sono da ritenersi come fabbisogno stimato, definito dal dato delle nascite annuali. Si precisa, inoltre, che i predetti quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

I quantitativi per singolo lotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell'importo totale offerto per il lotto.

3. DURATA

La Convenzione avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua attivazione (salvo eventuali proroghe).

Nel corso di tutta la durata della Convenzione, il Fornitore aggiudicatario, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante/dell'amministrazione contraente.

Se nel corso della durata contrattuale un farmaco corrispondente alla descrizione del lotto aggiudicato venisse autorizzato all'immissione in commercio sul territorio nazionale e fosse disponibile nel ciclo produttivo, SCR si riserva di risolvere il contratto per il medicinale in questione.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti, per ciascun lotto, devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- essere rispondenti a quanto indicato nell'Allegato A) in termini di:
 - a) codice ATC;
 - b) descrizione del principio attivo;
 - c) forma farmaceutica e via di somministrazione;
 - d) dosaggio;

- essere conformi alle norme in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio;
- essere conformi alle normative vigenti in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicinali;
- essere conformi alle normative vigenti in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene il confezionamento, le etichette, i fogli illustrativi e l'imballaggio.

Il concorrente dovrà, per ogni prodotto offerto, dichiarare la presenza/assenza di lattosio, glutine, sia nella sua composizione sia nei confezionamenti primario e secondario, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

Ove previsto e ove applicabile, il concorrente dovrà dichiarare, per ogni prodotto offerto:

- descrizione del metodo di produzione utilizzato;
- descrizione del metodo di inattivazione virale utilizzato;
- data di riduzione in log per virus con *envelope* e per virus senza *envelope*.

È facoltà delle singole Aziende Sanitarie richiedere, eventualmente su supporto informatico il "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto" (RCP) e la Scheda di sicurezza dei farmaci. In fase di presentazione delle offerte il Fornitore deve produrre RCP del/ dei medicinale/i offerti e Schede di Sicurezza dei prodotti, ove previste. Inoltre, per il /i medicinale/i offerti, prodotti extra UE, deve essere presentata una dichiarazione che attesti che l'officina produttrice lavori secondo GMP. Si precisa infine che per i farmaci autorizzati FDA è sufficiente attestazione della registrazione FDA in quanto garanzia di GMP.

RCP, Schede di sicurezza e dichiarazione che attesti che l'officina produttrice lavori secondo GMP (per prodotti extra UE) dovranno essere presentate in lingua italiana o in lingua inglese o in lingue comunitarie di ampia conoscenza; qualora ciò non fosse possibile le ditte saranno tenute ad allegare apposita traduzione in lingua inglese o italiana.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo. Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio o all'importazione dei prodotti aggiudicati, il Fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda provvedere alla distruzione addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

Qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico, come previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo gratuito.

Qualora invece per l'utilizzo del prodotto farmaceutico sia necessaria una strumentazione, come previsto specificatamente nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in comodato d'uso gratuito dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa. È necessario presentare in sede di offerta il manuale d'uso della strumentazione necessaria e ogni altra documentazione utile relativa.

Per tutti gli eventuali dispositivi medici forniti necessari all'erogazione del farmaco, ove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere forniti l'UDI-DI (identificativo del modello di dispositivo) e l'UDI-PI (identificativo della produzione) tramite l'anticipazione da parte dei Fornitori dei Documenti di Trasporto (DdT) in formato elettronico relativi agli Ordini ricevuti.

5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Il confezionamento si distingue in:

- 1) **confezionamento primario:** da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (es. flaconi, siringhe, blister...);
- 2) **confezionamento secondario:** da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- 3) **imballaggio esterno:** costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.mi.. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente.

Gli antiblastici devono essere imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e conseguente contaminazione; sugli imballi devono essere poste opportune indicazioni al fine di allertare il personale addetto al ricevimento merci per operare in condizioni di sicurezza.

I farmaci biologici dovranno essere imballati in modo adeguato a contenere le vibrazioni durante il trasporto secondo quanto previsto dalla raccomandazione n°14.

I farmaci fotosensibili dovranno essere imballati singolarmente in modo tale da permettere la distribuzione delle singole unità e garantire pertanto la corretta conservazione degli stessi.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti, in osservanza alle raccomandazioni n° 7, 12 e 14 del Ministero della Salute, i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili, così come la data di scadenza. I confezionamenti dovranno riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità.

Le confezioni dei farmaci dovranno essere provviste di codici a barre, e/o codice QR.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei Prodotti e s.m.i., anche delle specifiche riportate all'art. 7.1.

I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini e con le modalità stabilite al successivo art. 7.2 del presente Capitolato.

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire agli Enti contraenti unitamente al farmaco il foglietto illustrativo o l'RCP preferibilmente in lingua italiana o in lingua inglese o in lingue comunitarie di ampia conoscenza; qualora ciò non fosse possibile le ditte aggiudicatarie saranno tenute ad allegare apposita traduzione in lingua inglese o italiana. Le Amministrazioni contraenti si riservano la possibilità di non accettare la fornitura qualora il farmaco fosse sprovvisto di tale traduzione.

Le ditte devono comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo foglio illustrativo alle singole Aziende Sanitarie Regionali (almeno uno per Azienda) con evidenziati i paragrafi modificati. In caso di mancato invio l'Azienda ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 10.

Resta inteso che le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dall'ente regolatorio competente del paese di provenienza.

6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per l'intera validità della fornitura relativa allo stesso, salvo quanto sotto specificato.

Il prezzo offerto in sede di gara per ciascun lotto s'intende unitario, l'unità di misura per la formulazione del prezzo è riportata nell'Allegato A), per qualsiasi confezionamento offerto.

Non sono consentiti sconti in merce né altre forme di sconto se non legate al prezzo.

7. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

7.1 TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali e negli orari indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi di fornitura.

Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche. Sul DDT e sull'imballaggio esterno dovrà essere riportata chiara indicazione della temperatura di conservazione se diversa dalla temperatura ambiente.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al DDT (ad es. report emesso dal corriere al momento della consegna o inviato dalla ditta successivamente) nonché eventualmente dall'indicatore di temperatura.

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna; il Fornitore è tenuto ad effettuare anche consegne frazionate così come espressamente richiesto nell'ordinativo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente richiedere, qualora l'ordinativo di fornitura comprenda più tipologie di prodotto, colli distinti per tipologia.

In caso di consegne ripartite il Fornitore si impegna a rispettare quanto richiesto espressamente nell'ordinativo di fornitura. L'Amministrazione contraente ha facoltà di rifiutare la merce eccedente ai quantitativi stabiliti nelle consegne ripartite presenti in ordinativo di fornitura, senza oneri aggiuntivi.

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima; validità inferiori, legate alla particolare natura del farmaco, potranno essere valutate e accettate dalle singole Aziende Sanitarie; la ditta fornitrice sarà tenuta ad emettere nota di credito ed effettuare il ritiro di quanto residuerà all'atto della scadenza.

L'Amministrazione Contraente si riserva inoltre la facoltà di chiedere al Fornitore di ritirare i prodotti già consegnati che hanno maturato una validità residua pari a 120 giorni.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle modalità, quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
- entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura per i farmaci UE ed entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura per i farmaci extra UE.

In caso di reiterati ritardi (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) nella consegna della merce da parte di un Fornitore, comunicati anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto per il/i lotto/i in questione.

Se nel primo mese di fornitura non vengono effettuate le consegne o vengono effettuate consegne parziali rispetto a quanto ordinato dalle Aziende Sanitarie si potrà provvedere alla risoluzione contrattuale.

La ditta concorrente è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Per colli voluminosi, la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm; qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a descrizione delle Aziende Sanitarie.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo di fornitura;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- 5) data di scadenza;
- 6) eventuali avvertenze e modalità di conservazione se diverse dalla temperatura ambiente.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare successivamente (art. 9) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

Per i dispositivi medici forniti in quanto necessari all'erogazione del farmaco è fatto obbligo per ciascuna ASR prima dell'avvio della terapia, di indicare in sede di primo ordinativo, i riferimenti per la consegna del dispositivo e la connessa documentazione di ingresso. Per tutta la durata contrattuale, ciascuna ASR, dovrà garantire la tracciabilità del dispositivo.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare per tutti i dispositivi medici forniti, ove previsto dalla normativa vigente, l'UDI-DI (identificativo del modello di dispositivo) e l'UDI-PI (identificativo della produzione) tramite l'anticipazione da parte dei Fornitori dei Documenti di Trasporto (DdT) in formato elettronico relativi agli Ordini ricevuti.

7.2 RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o non correttamente tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente, o suo delegato, invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato, l'Ente, o suo delegato, invierà una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo. Il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare penali secondo quanto previsto al successivo articolo 10. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare l'indicazione della fattura a cui fanno riferimento e il numero d'ordine ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall'ente, o suo delegato.

7.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione. La sostituzione dovrà avvenire rispettando le tempistiche di cui all'art. 7.1.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

7.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

7.3 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate.

Il Call Center permette agli Enti di richiedere:

- informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
- lo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le modalità di inoltro dei reclami.

Nel medesimo termine il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno:

- un numero di telefono
- un indirizzo e-mail di posta certificata

dedicati alla sola Convenzione. I dati verranno pubblicati sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A. alla pagina della Convenzione.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata operatività del Call Center, rilevata da S.C.R. Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 1 (un) giorno lavorativo, verrà applicata la penale di cui all'art. 10.

8. EVENTI PARTICOLARI

8.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 10, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 7.1. Contestualmente alla notifica d'indisponibilità, potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche

caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte delle Amministrazioni richiedenti, potrà essere fornito in sostituzione.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 10.

Qualora S.C.R. Piemonte S.p.A. riceva da parte delle Aziende Sanitarie almeno due segnalazioni di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari, ha facoltà di risolvere la Convenzione per i lotti oggetto di inadempienza, addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

8.2 “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

1. dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione puntuale della data prevista di esaurimento disponibilità;
2. indicare, se disponibile, un Prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto che intende proporre in sostituzione alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, allegando la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara;

S.C.R. – Piemonte S.p.A., avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte, procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella eventuale nuova documentazione e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. La fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo unitario rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara, ovvero migliorative.

La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di quanto offerto, rilasciata sulla base di visto favorevole da parte del supporto tecnico scientifico nominato dalla Regione Piemonte.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione o in caso di mancata messa a disposizione di un prodotto sostitutivo, S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

8.3 DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI/CONFEZIONAMENTI MIGLIORATIVI/ALTERNATIVI

In caso di disponibilità di formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi alla fornitura oggetto della Convenzione e di conseguenti possibili modifiche da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare S.C.R. Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi, che verrà valutata da S.C.R. Piemonte S.p.A. avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte. Resta inteso che, relativamente ai confezionamenti/formulazioni migliorativi/alternativi offerti, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dell'esito positivo della verifica del prodotto migliorativo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

9. VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata della Convenzione gli Enti ed eventualmente anche S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Delle attività di verifica verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto all'art. 7.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A..

10. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella documentazione di gara, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 7.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 7.2 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso d'indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto, a partire dal secondo evento l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque) per cento del valore degli ordinativi oggetto di indisponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancata comunicazione per iscritto d'indisponibilità temporanea del prodotto oggetto dell'ordinativo di fornitura entro i termini di cui all'art. 8.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre) per cento del valore dell'ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) in caso di mancato invio tempestivo dei fogli illustrativi modificati, ogni singola Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00).

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite (a titolo informativo e non esaustivo quando la consegna avvenga con un quantitativo minore rispetto a quello ordinato); in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di Supporto ed Assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 7.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 (zero/3) per mille del valore del lotto per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui ai punti precedenti verranno applicate contestualmente all'invio del modello allegato B).

Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali. Il pagamento delle penalità potrà essere direttamente stornato dagli importi da liquidare all'impresa inadempiente.

11. RISOLUZIONE CONVENZIONE

Così come definito negli art. 7.1, 8.1 e 8.2 è facoltà di S.C.R. Piemonte S.p.A. risolvere la Convenzione per i lotti per cui si verifichino le seguenti condizioni:

- almeno due segnalazioni, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari;

- reiterata (uguale o superiore a 3 eventi per ogni anno contrattuale) indisponibilità temporanea della merce da parte del Fornitore comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- reiterati (uguale o superiore a 3 eventi per ogni anno contrattuale) ritardi nella consegna della merce da parte del Fornitore, comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- se nel primo mese di fornitura non vengono effettuate le consegne o vengono effettuate consegne parziali rispetto a quanto ordinato dalle Aziende;
- in caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto;
- in caso di “fuori produzione” in caso di esito negativo della verifica della sostituzione con un nuovo prodotto.

Nei casi sopra citati, S.C.R. Piemonte S.p.A. invierà comunicazione scritta alla ditta inadempiente, mantenendo la Convenzione in essere fino all'individuazione di un nuovo Fornitore, garantendo in ogni caso la fornitura nei termini stabiliti dal presente capitolato.

12. REFERENTI DELLE FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della S.C.R. Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- b) una figura tecnica/medica che dovrà essere in grado di:

- fornire tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

Al fine di garantire un contatto diretto tra le Aziende Sanitarie Regionali e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il Fornitore dovrà segnalare a S.C.R. Piemonte S.p.A. un numero telefonico personale e una e-mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. in modo tempestivo.

13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare ad S.C.R. Piemonte S.p.A., su base semestrale, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al semestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.

S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare, i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Amministrazione contraente;
- il Prodotto ordinato;
- il Prodotto ordinato e corrispondenti confezioni;
- l'importo ordinato totale;
- eventuali penali applicate dalle ASR.

14. ALLEGATI

Allegato A “Tabella prodotti”

Allegato B “Modello penali”